



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 48 DEL 29/11/2016

Oggetto: Revoca Ordinanza n. 44 del 23.11.2016 “Ingiunzione di pagamento a titolo di sanzione per le violazioni previste dall’articolo 8 comma 3 della legge 25/08/1991 n. 287 e dall’articolo 180 comma 1 R.D. 635/1940 con la sanzione pecuniaria da € 154,00 (centocinquantaquattro/00) ad € 1032,00 (milletrentadue/00) come previsto dall’art. 221 bis comma 2 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)”.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con i verbali del 16.08.2016, redatti dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Enna, sono state contestate alla Sig.ra Fiorellino Grazia nata il 01.05.1949 ad Assoro ed ivi residente in C.da Piano della Corte snc, nella qualità di titolare dell'esercizio pubblico denominato " Bar – Trattoria Fiorellino Grazia" sito in Assoro in Via Crisa n. 282, le violazioni previste dall' art. 8 comma 3 della legge 25/08/1991 n. 287 e dall' articolo 180 comma 1 R.D. 635/1940;
- Che tali violazioni sono punite, ai sensi dell'art. 221 bis comma 2 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 (centocinquantaquattro/00) ad € 1.032,00 (milletrentadue/00);
- Che alla Sig.ra Fiorellino Grazia, in data 20.09.2016, sono state notificate le suddette contestazioni con i relativi verbali, con l'avvertimento della facoltà di produrre eventuali scritti difensivi, documenti e richiesta di essere sentito dall'Autorità competente, Sindaco di Assoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689;
- Che la Sig.ra Fiorellino Grazia sopradetta, in data 16.11.2016, con nota prot. 8619/2016, ha presentato memorie difensive, chiedendo al Sindaco di questo Comune l'annullamento dei predetti verbali;

VERIFICATO che ai sensi della legge n.689 del 24.11.1981, art.18, l'interessato poteva entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, poteva presentare memorie, scritti difensive o chiedere di essere sentito dall'Autorità competente, Sindaco di Assoro;

VERIFICATO altresì che la Sig.ra Fiorellino Grazia ha presentato le proprie memorie difensive, oltre il termine di 30 giorni dalle date delle contestazioni o notificazioni;

RITENUTO che, per mero errore materiale, è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 44 del 23.11.2016, con la quale si applicava alla Ditta Fiorellino Grazia la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 154,00 per la violazione

dell'art. 8 comma 3 della legge 25/08/1991 n. 287 e di €. 154,00 per la violazione dell'articolo 180 comma 1 R.D. 635/1940 come previsto dall'art. 221 bis comma 2 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

RITENUTO, pertanto, di dover revocare l'Ordinanza Sindacale n. 44 del 23.11.2016 sopradetta;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto.

DISPONE

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1. REVOCARE** l'Ordinanza Sindacale n. 44 del 23.11.2016, con la quale si applicava alla Ditta Fiorellino Grazia la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 154,00 per la violazione dell'art. 8 comma 3 della legge 25/08/1991 n. 287 e di €. 154,00 per la violazione dell'articolo 180 comma 1 R.D. 635/1940 come previsto dall'art. 221 bis comma 2 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).

IL SINDACO

(Giuseppe Bertini)

Assoro lì «61»

IL SINDACO

BERTINI GIUSEPPE